

CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE FORMAZIONE E RAPPRESENTANZA
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 150

CIRCOLAZIONE STRADALE.

OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (ART. 193 C.D.S.).

**ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA APPLICATIVA ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.L. N. 151/03, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 214/03 ED ALLE DIRETTIVE MINISTERIALI ⁽¹⁾.
REVOCA DELLA CIRCOLARE DEL CORPO N. 133/03.**

Come noto, l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli ed i rimorchi ⁽²⁾, è disciplinata dall'art. 193 ⁽³⁾ del C.d.S., la cui formulazione è stata ampiamente modificata dalla legge n. 214/03 ⁽⁴⁾.

A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 151/03, il Ministero dell'Interno ha fornito orientamenti volti a decongestionare le attività dei centri di raccolta e delle depositerie, che risultano estremamente innovativi per ciò che concerne l'applicazione del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca di veicoli sprovvisti dell'assicurazione R.C. obbligatoria ed il relativo affidamento in custodia e che, pertanto, si riportano seguiti da opportune note di commento e da disposizioni operative che con essi si raccordano:

SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PER MANCANZA DI ASSICURAZIONE (modifica all'art. 193 CDS)

Con la modifica dell'art. 193 CdS, si è previsto che l'organo di polizia stradale che accerta

(1) Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nota prot. n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12/08/2003.

(2) Ai sensi degli artt. 9 e 14 del D.P.R. n. 973/70 (Regolamento alla legge n. 990/69), i veicoli che trainano rimorchi sono dotati di contrassegni distinti per la motrice ed il rimorchio. La disposizione è condizionata alla stipula di due distinti contratti e, comunque, il rischio della circolazione del rimorchio fa sempre capo al contratto relativo alla motrice. Per ogni rimorchio deve essere stipulata una polizza separata riportante i dati di identificazione del veicolo e, con tale polizza, sono coperti gli eventuali danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti dalle manovre a mano e, sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, anche quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

Secondo costante giurisprudenza, il rimorchio di un autotreno, unito alla motrice, è considerato un unico veicolo ad ogni effetto, sotto una sola guida effettiva e, pertanto, è l'assicurazione della motrice - debitamente integrata - che copre i rischi derivanti dalla circolazione. In definitiva, se agganciato alla motrice, il rimorchio si intende coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

(3) E dalla legge n. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni.

(4) Il testo dell'art. 193 C.d.S., aggiornato con le modifiche, è stato riportato alle pagg. 36 e 37 della circolare del Corpo n. 131/03.

la violazione relativa alla mancata copertura assicurativa del veicolo ordina che la circolazione sulla strada del veicolo stesso sia fatta immediatamente cessare e che questo sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

La modifica lascia intendere che, in deroga a quanto previsto dall'art. 213 CdS per gli altri casi in cui si applica la misura, il veicolo sottoposto a sequestro per la violazione dell'art. 193 CdS, possa essere affidato in custodia al proprietario o ad altro soggetto che esercita sullo stesso veicolo un diritto reale. Sull'argomento, si ritiene che, nell'individuazione del soggetto a cui consegnare il veicolo in custodia e del luogo in cui il veicolo deve essere conservato, non possa prescindersi dalla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'esercizio della custodia amministrativa di veicoli come già precisato in materia di fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S.⁽⁵⁾

La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

L'attivazione della procedura è realizzata direttamente presso l'organo accertatore che deve dare il suo consenso per la rottamazione al proprietario dopo aver verificato che nulla osta all'operazione di demolizione, che il proprietario ha versato la prescritta cauzione e che il veicolo può essere trasportato presso il centro di raccolta in condizioni di sicurezza, cioè dopo l'attivazione di una polizza assicurativa provvisoria o attraverso il trasporto su un altro veicolo idoneo. In tali casi, l'organo di polizia stradale restituisce i documenti ritirati al momento dell'accertamento dell'illecito, autorizzando con atto scritto il proprietario, a far circolare il veicolo, con tempi, con modalità e su un percorso prestabilito. La violazione delle prescrizioni così impartite, salvo la responsabilità penale per violazione degli obblighi di custodia, fa insorgere in capo alla persona che conduce il veicolo, l'illecito previsto dall'art. 213 CdS.

La somma versata a titolo di cauzione dovrà essere incamerata dall'organo accertatore e depositata presso i propri uffici, assolvendo a tutte le vigenti procedure amministrative contabili, per essere restituita all'avente diritto, decurtata della somma necessaria alla copertura della sanzione amministrativa ridotta e delle eventuali spese sostenute dall'organo stesso, solo dopo l'esibizione della ricevuta di demolizione.

Fuori dei casi sopra indicati, la restituzione del veicolo sequestrato, quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, è disposta direttamente dall'organo di polizia che ha accertato la violazione.

Occorre, pertanto, adeguare la prassi operativa attualmente in uso alle direttive emanate dal Ministero evidenziando i seguenti aspetti operativi.

A) Adozione del provvedimento di sequestro amministrativo di veicolo

Il provvedimento di sequestro deve essere verbalizzato utilizzando il nuovo mod. CS 35/03.

L'organo procedente ordina la cessazione immediata della circolazione del veicolo e che lo stesso sia, in ogni caso, contestualmente prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio situato nel territorio italiano [vds successivo punto D)].

Sul veicolo deve essere apposto (parabrezza anteriore e lunotto ovvero manubrio) un cartello indicante lo stato di sequestro (nuovo mod. CS 35 bis/03).

I verbali relativi al provvedimento di sequestro dovranno essere inoltrati, a cura del Reparto di appartenenza del verbalizzante, all'Ufficio Sequestri ed all'Ufficio Verbali del Corpo per gli adempimenti di competenza.

(5) Vds. la circolare del Corpo n. 142/03: "Fermo amministrativo di veicolo (Art. 214 C.d.S.). Adeguamento della procedura applicativa alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 151/03, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/03 ed alle direttive ministeriali".

B) **Registrazione dei veicoli sottoposti a sequestro**

L'adozione del provvedimento di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, gli estremi del veicolo, del relativo luogo di custodia e del nominativo dell'affidatario devono essere tempestivamente comunicati alla Centrale Operativa del Corpo, che ne curerà la registrazione secondo la procedura già adottata ed in uso per il fermo, allo scopo di accertarne l'eventuale circolazione abusiva.

In caso di cambio di custodia [vds. successivo punto D)] alla C.O. dovranno, altresì, essere comunicati la nuova ubicazione ed il nominativo del nuovo custode, sia per i veicoli sottoposti a sequestro amm.vo, che per quelli per cui è stato adottato il provvedimento di fermo amm.vo ai sensi dell'art. 214 C.d.S.

C) **Affidamento in custodia del veicolo**

Le modifiche apportate dalla legge n. 214/03, secondo le indicazioni del Ministero, lasciano intendere che il veicolo possa essere affidato in custodia all'avente diritto, se presente al momento della violazione o sia in grado di giungere sul posto in un lasso di tempo ragionevole ed a condizione che questi disponga di un luogo idoneo ubicato sul territorio nazionale [vds. successivo punto D)].

Conformemente a quanto indicato dal Ministero, per avente diritto deve intendersi:

- il proprietario (persona fisica individuale o, se persona giuridica, il legale rappresentante o suo delegato);
- uno dei cointestatari, nell'ipotesi di comproprietà (es. successione ereditaria);
- il titolare di altri diritti reali sul veicolo [oltre il diritto di proprietà, gli altri diritti reali compatibili con l'utilizzo di un veicolo sono l'uso⁽⁶⁾ e l'usufrutto⁽⁷⁾]; la titolarità deve risultare dalla carta di circolazione oppure dall'esibizione di atto notarile;
- il locatario con facoltà di acquisto - leasing⁽⁸⁾;
- l'acquirente con patto di riservato dominio⁽⁸⁾.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla vigente normativa⁽⁹⁾, la custodia delle "cose sequestrate" non può essere affidata a persone che:

- siano minorenni;
- non risiedono anagraficamente sul territorio nazionale [ad es. straniero clandestino; straniero extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma senza la residenza anagrafica in Italia; italiano o cittadino U.E. senza fissa dimora o con residenza virtuale presso la Casa Comunale⁽¹⁰⁾];
- siano palesemente affette da infermità di mente, in stato di manifesta ubriachezza o di alterazione psichica;
- siano sottoposte a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata (sarà richiesto, se possibile, un controllo tramite C.O. presso la Questura).

Per il miglior coordinamento delle operazioni, sarà la Centrale Operativa del Corpo a contattare l'avente diritto.

Si rappresenta l'esigenza di **favorire il più possibile**, sempre nel rispetto delle condizioni di cui sopra, **l'affidamento del veicolo all'avente diritto**, anche eventualmente dilazionando i tempi di attesa, nel caso in cui lo stesso garantisca di poter giungere sul posto per ottenerne l'affidamento

(6) Vds. art. 1021 e ss. codice civile.

(7) Vds. artt. 978 e ss. Codice civile.

(8) Vds. art. 91 C.d.S.

(9) D.P.R. n. 571/82, art. 7.

(10) Per la Città di Torino l'indirizzo è: via della Casa Comunale n. 1 oppure n. 2.

D) Luogo di custodia

Nei casi di affidamento all'avente diritto, questi deve attestare di avere la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio⁽¹²⁾ ove possa esercitare concretamente gli obblighi di custodia che gli competono e nel quale il veicolo possa essere ricoverato durante il periodo di sequestro onde consentire all'organo di polizia stradale procedente il controllo in ogni momento dell'effettiva osservanza degli obblighi di custodia. Poiché detto luogo può essere fissato in una qualsiasi località del territorio nazionale, qualora lo stesso sia posto fuori dal comune di Torino, il verbale di sequestro e l'allegata autocertificazione dovranno essere trasmessi, con breve nota di accompagnamento, al comando di P.M. (o di altro competente organo di polizia) del relativo comune.

L'avente diritto deve redigere la dichiarazione di autocertificazione (mod. CS 42/03 allegato alla circolare del Corpo n. 142/03) che deve essere sottoscritta dallo stesso in presenza del verbalizzante, e che costituisce attestazione della idoneità del luogo nel quale sarà custodito il veicolo.

Qualora l'avente diritto non sia in grado di indicare un luogo ove ricoverare e custodire il veicolo, ovvero non sottoscriva la dichiarazione di autocertificazione, il veicolo stesso verrà fatto ricoverare presso i luoghi convenzionati, con la prassi attualmente in uso.

E' comunque fatta salva la possibilità per l'avente diritto di ottenere l'affidamento del veicolo in un tempo successivo presentando istanza, utilizzando il **nuovo mod. CS 45/03**, presso il Reparto che ha proceduto al sequestro. Lo stesso Reparto provvederà a formalizzare l'eventuale autorizzazione al cambio di custodia utilizzando il retro del predetto modello.

Il verbale di cambio di custodia sarà redatto, dagli agenti comandati presso i centri di raccolta convenzionati con il Comune, utilizzando il **nuovo mod. CS 46/03**, e da questi trasmesso senza indugio all'Ufficio Sequestri del Corpo ed al Reparto procedente per l'acquisizione agli atti del procedimento.

E) Condotta del veicolo nel luogo di custodia

Poiché l'organo procedente è tenuto ad ordinare la cessazione immediata della circolazione del veicolo, nonché il prelievo, trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio, il veicolo dovrà essere condotto presso tale luogo a mezzo carro attrezzi.

Nel caso in cui il veicolo venga affidato all'avente diritto, il trasporto presso il luogo di custodia dovrà avvenire a cura ed a spese dello stesso mediante l'attivazione di una ditta di fiducia prontamente reperibile.

Qualora l'avente diritto, per il trasporto del veicolo presso il luogo di custodia da lui individuato, non intenda avvalersi di una ditta di propria fiducia, gli agenti operanti, su esplicita richiesta dello stesso, potranno attivare una delle ditte convenzionate con il Comune, informando l'avente diritto e l'incaricato della ditta convenzionata che tale prestazione sarà regolata dalle norme del codice civile sui contratti tra privati.

In tutte le altre ipotesi di impossibilità di effettuare il trasporto presso il luogo di custodia indicato dall'avente diritto il veicolo verrà fatto ricoverare presso i centri autorizzati convenzionati con il Comune secondo la prassi in uso. Resta comunque salva la possibilità di effettuare il cambio di custodia a favore dell'avente diritto in un successivo momento [vds. precedente punto D)].

(11) Questa disposizione vale anche per i casi di affidamento di veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

(12) Ad esempio: box, cortile privato (anche condominiale) od aziendale, autorimessa pubblica, ecc. In altri termini, deve trattarsi di luogo che consenta all'affidatario di conservare il bene in condizioni tali da garantire l'effettivo valore afflittivo della sanzione.

F) **Dissequestro e restituzione del veicolo**

Il dissequestro e la restituzione del veicolo, come per il passato, sono previsti quando l'utente provi di aver effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ed abbia corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Gli **elementi di novità** consistono nel fatto che:

- ✍ a disporre il dissequestro e la restituzione del veicolo è l'organo di polizia che ha accertato la violazione, dandone comunicazione al Prefetto;
- ✍ l'interessato garantisca il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo, ovviamente nel solo caso in cui sia stato attivato il servizio per il ricovero del veicolo presso un centro autorizzato convenzionato con il Comune.

Per ottenere il dissequestro del veicolo, l'interessato dovrà presentarsi presso il Reparto che ha proceduto al sequestro con la seguente documentazione:

- ✍ polizza d'assicurazione completa (contratto, certificato e contrassegno) che comprovi la copertura assicurativa per almeno sei mesi;
- ✍ ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ⁽¹³⁾.

Nel caso in cui l'assicurazione sia resa operante nei termini di cui all'art. 193, comma 3, primo periodo, C.d.S. l'interessato per ottenere la riduzione ad 1/4 del minimo edittale, **dovrà recarsi presso il reparto che ha operato il sequestro** esibendo la seguente documentazione:

- ✍ fotocopia del foglio cassa;
- ✍ la polizza d'assicurazione completa (contratto, certificato e contrassegno) che comprovi la copertura assicurativa per almeno sei mesi;
- ✍ dichiarazione su carta intestata dell'assicurazione che attesti la data e l'ora di effettiva decorrenza della copertura assicurativa;
- ✍ verbale di contestazione.

Verificata la documentazione esibita, l'ufficio procedente, dovrà:

- ✍ riquadrare la cifra indicata sul verbale di contestazione (€ 687,75) scrivendo l'importo ridotto ad 1/4 (€ 171,94) apponendo il timbro del Reparto e la sigla dell'Agente;
- ✍ compilare il verbale di riduzione ad 1/4 della sanzione amministrativa (**nuovo mod. CS 51/03**).

L'interessato, dopo aver effettuato il pagamento del verbale ⁽¹⁴⁾ potrà ottenere il dissequestro del veicolo.

Il Reparto procedente avrà cura di trasmettere all'Ufficio Verbali del Corpo:

- ✍ copia del mod. CS 51/03 corredato della documentazione allegata;
- ✍ copia del verbale di contestazione con l'annotazione della riduzione;
- ✍ ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa.

Nel caso in cui il veicolo sia stato affidato in custodia all'avente diritto questi, dopo aver adempiuto alle formalità sopra descritte, dovrà recarsi presso il Reparto procedente che, verificata l'assenza di ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari gravanti sul veicolo sequestrato ⁽¹⁵⁾, provvederà a formalizzare il dissequestro dello stesso (nuovo mod. CS 40/03).

(13) Si rammenta che, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere effettuato presso:

- le casse autorizzate del Corpo di Polizia Municipale (Ufficio Cassa Centrale, S.T.C. 1° S.T.C. 3°);
- gli uffici postali o per i titolari di carta di credito o di conto corrente postale, per via telematica sul sito delle poste italiane;
- le ricevitorie che dispongono di lottomatica.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito internet www.comune.torino.it/multeonline.

(14) Vds. nota precedente.

(15) Nel caso in cui sul veicolo gravino ulteriori provvedimenti, il Reparto competente provvederà a formalizzare il dissequestro senza procedere alla materiale restituzione del veicolo crocettando la relativa ipotesi sul modello CS 40/03.

Nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso i luoghi di custodia convenzionati con il Comune, il Reparto procedente rilascerà un'autorizzazione a ritirare lo stesso presso il luogo di custodia (nuovo mod. CS 39/03), dove agenti ivi comandati provvederanno alla formalizzazione del dissequestro ed alla materiale restituzione del veicolo (nuovo mod. CS 40/03).

Copia del verbale di dissequestro sarà trasmessa, senza indugio, all'Ufficio Sequestri del Corpo ed al Reparto procedente, per la definizione della pratica.

Sarà cura dell'Ufficio Sequestri provvedere alla prescritta comunicazione al Prefetto (nuovo mod. CS 41/03).

G) **Confisca**

Qualora l'interessato non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta e non abbia proposto ricorso, entro i termini previsti, il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi del comma 3, dell'art. 203 C.d.S. ed il veicolo è confiscato, dall'Autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 213 C.d.S.

In tale evenienza, l'Ufficio Verbali del Corpo invierà copia dei verbali di accertamento e di sequestro all'U.T.G. per l'emissione del provvedimento di confisca, notiziandone l'Ufficio Sequestri.

H) **Demolizione veicolo**

Un ulteriore elemento di novità, introdotto dall'art. 193, comma 3- secondo periodo, consiste nell'estensione della riduzione ad un quarto della sanzione pecuniaria prevista nel caso in cui l'avente diritto, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione e previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione ed alle altre formalità di radiazione del veicolo.

Nel caso di specie, pertanto, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo del minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista⁽¹⁶⁾, sarà data all'avente diritto la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti, ai soli fini dell'espletamento delle pratiche di demolizione e radiazione.

Certificata a norma di legge la demolizione (si ritiene sufficiente la certificazione di presa in carico rilasciata dal Centro di demolizione autorizzato), l'avente diritto otterrà la restituzione della cauzione versata, decurtata di un quarto, che sarà trattenuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

L'avente diritto che intenda avvalersi di questa facoltà, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di contestazione della violazione, dovrà recarsi presso l'Ufficio Verbali del Corpo ovvero solo per i sequestri compiuti dai propri agenti - anche presso i Reparti dotati di Uffici Cassa decentrati (Sezioni Territoriali Circostrizionali 1[^] e 3[^]) per:

- ✍️ presentare istanza di autorizzazione alla demolizione e radiazione del veicolo, avendo cura di indicare il nominativo del Centro di demolizione autorizzato presso cui verrà conferito il veicolo (nuovo mod. CS 36/03);
- ✍️ versare una cauzione pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 193, comma 2, C.d.S. di cui sarà rilasciata una ricevuta⁽¹⁷⁾.

Tali uffici formalizzeranno l'autorizzazione alla demolizione del veicolo utilizzando il retro del nuovo mod. CS 36/03 e, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente affidato in custodia all'avente diritto, gli daranno la disponibilità dello stesso esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione (nuovo mod. CS 37/03) ed a condizione che:

(16) Nel biennio 2003 - 2004 tale importo ammonta ad €687,75.

(17) Per la ricevuta dovrà essere utilizzato il Mod. 300 ISP, i bollettari sono disponibili presso l'Ufficio Cassa Centrale dove sarà possibile richiedere chiarimenti in merito alla compilazione.

- ✍ sul veicolo non gravino ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari [fermi o sequestri]⁽¹⁸⁾;
- ✍ lo stesso venga trasportato presso il centro di demolizione indicato nell'istanza in condizioni di sicurezza, con tempi - **esclusivamente tra le ore 00.00 e le ore 24.00 del giorno concordato per il conferimento del veicolo ed indicato nell'autorizzazione-modalità - mediante un carro attrezzi o attivazione di una polizza assicurativa provvisoria** - e su percorso stabilito - dal luogo di deposito al centro di custodia **per la via più breve**. La violazione delle prescrizioni così impartite, fatta salva la responsabilità penale per violazione degli obblighi di custodia, fa insorgere - in capo alla persona che conduce il veicolo - l'illecito previsto dall'art. 213, comma 4, C.d.S [vds. successivo punto l)].

Nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un deposito autorizzato, l'avente diritto, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici sopra menzionati, dovrà recarsi presso il luogo di custodia del veicolo dove, previo pagamento delle spese dovute, agenti ivi comandati formalizzeranno la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione ed alle condizioni sopra riportate (nuovo mod. CS 37/03).

Successivamente al conferimento del veicolo presso il centro di demolizione autorizzato, l'avente diritto dovrà recarsi nuovamente presso l'ufficio che ha in deposito la cauzione versata per:

- ✍ esibire la certificazione di presa in carico del veicolo da parte del Centro di demolizione autorizzato;
- ✍ ottenere la restituzione della cauzione decurtata di un quarto, che sarà trattenuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Tali uffici, verificata la documentazione esibita, dovranno compilare il verbale di restituzione della cauzione (nuovo mod. CS 38/03) e la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione ridotta ad 1/4 (mod. 200 PM o mod. 230 PM meccanizzato).

Gli uffici interessati trasmetteranno senza indugio, secondo le loro competenze, all'Ufficio Sequestri del Corpo ed ai Reparti di appartenenza degli agenti accertatori:

- ✍ copia dell'istanza e contestuale autorizzazione alla demolizione del veicolo;
- ✍ copia della ricevuta comprovante il versamento della cauzione ed il verbale relativo alla restituzione della stessa decurtata di 1/4;
- ✍ copia del verbale di affidamento del veicolo ai fini della demolizione;
- ✍ copia della certificazione di presa in carico del veicolo da parte del Centro di demolizione autorizzato.

I) Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro

Il comma 4, dell'art. 213 C.d.S, così recita:

"Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a € 6.056,85. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi".

In tali casi, oltre alla contestazione dell'illecito amministrativo a carico del conducente del veicolo sorpreso in circolazione abusiva, nei confronti del custode (se è lo stesso conducente/trasgressore) ovvero di persona da identificarsi successivamente, a seguito delle necessarie indagini da parte del Reparto procedente, si procederà per i reati previsti e puniti dagli

(18) A tal fine sarà necessario effettuare un controllo presso la Centrale Operativa del Corpo.

artt. 334 o 335 del codice penale⁽¹⁹⁾, adottando, **contestualmente**, il provvedimento di sequestro giudiziario preventivo del veicolo (mod. CS 50/03 allegato alla circolare del Corpo n. 142/03).

J) Attivazione immediata della copertura assicurativa

Estrema cura ed attenzione dovrà porsi nel caso, tutt'altro che raro, in cui il trasgressore all'atto della contestazione sia disponibile a voler provvedere immediatamente ad attivare la copertura assicurativa, onde evitare il sequestro del veicolo.

In tale ipotesi, in un lasso di tempo ragionevole⁽²⁰⁾ l'interessato dovrà provvedere:

- ✍ al pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi (si ritiene sufficiente la trasmissione via fax, alla Centrale Operativa del Corpo od al Reparto procedente, della dichiarazione su carta intestata della Compagnia Assicurativa comprovante l'attivazione della polizza, il certificato di assicurazione comprovante **l'orario di effettiva decorrenza della copertura assicurativa** ed il foglio cassa comprovante il pagamento del premio per almeno sei mesi);
- ✍ al pagamento della sanzione amministrativa - a seconda dei casi - in misura ridotta (minimo edittale) o ridotto ad un quarto (del minimo edittale) [vds. precedente punto F)]; **copia della ricevuta di pagamento dovrà essere acquisita dai verbalizzanti.**

I verbalizzanti, nel verbale di contestazione dovranno dare atto delle condizioni che giustificano la non adozione del provvedimento del sequestro, specificando in allegato al verbale stesso (mod. 7/bis) che l'interessato ha provveduto, nell'immediatezza dell'accertamento, al pagamento:

- ✍ della sanzione amministrativa pecuniaria riportando gli estremi della ricevuta acquisita;
- ✍ del premio assicurativo per almeno sei mesi.

Sarà cura del Reparto di appartenenza del verbalizzante trasmettere comunicazione di quanto sopra all'Ufficio Sequestri del Corpo; quest'Ufficio provvederà alla prescritta comunicazione al Prefetto (nuovo mod. CS 41/03).

Qualora sia stato attivato il carro attrezzi delle ditte convenzionate con il Comune e nel frattempo l'interessato abbia provveduto alle formalità di cui sopra, lo stesso dovrà comunque liquidare le spese dei diritti di chiamata del carro, secondo gli importi attualmente vigenti [Vds. precedente punto F)].

Per la realizzazione operativa in commento è stata predisposta la sotto indicata modulistica, che annulla e sostituisce quella trasmessa con la circolare del Corpo n. 133/03.

Si precisa che i modelli CS 45/03 e CS 46/03 allegati alla circolare del Corpo n. 142/03 sono revocati e sostituiti da quelli, con identica codifica, trasmessi unitamente alla presente nei quali è stata, opportunamente, predisposta la possibilità di utilizzo sia per il fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S. che per il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 193 C.d.S.

Il mod. CS 19 attualmente in uso è revocato e sostituito dal mod. CS 51/03 allegato alla presente circolare.

- ✍ **Mod. CS 35/03** *"Verbale di sequestro amministrativo ed affidamento in custodia di veicolo non coperto da assicurazione R.C. obbligatoria";*
- ✍ **Mod. CS 35 bis/03** *"Cartello di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo";*
- ✍ **Mod. CS 36/03** *"Istanza di demolizione di veicolo ai sensi dell'art. 193, comma 3, C.d.S" e contestuale "Autorizzazione alla demolizione di veicolo ai*

(19) Rispettivamente rubricati: "Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa" e "Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa".

(20) Indicativamente tale lasso di tempo non dovrà superare i normali tempi di attesa per l'arrivo dei carri attrezzi delle ditte convenzionate con il Comune (circa 60 minuti).

	<i>sensi dell'art. 193,</i>	<i>comma 3, C.d.S. ";</i>
✍	Mod. CS 37/03	<i>"Verbale di affidamento di veicolo ai fini della demolizione";</i>
✍	Mod. CS 38/03	<i>"Verbale di restituzione di cauzione versata ai sensi dell'art. 193,</i>
	<i>comma 3,</i>	<i>C.d.S. ";</i>
✍	Mod. CS 39/03	<i>"Autorizzazione al ritiro di veicolo ai fini del dissequestro";</i>
✍	Mod. CS 40/03	<i>"Verbale di dissequestro e restituzione di veicolo";</i>
✍	Mod. CS 41/03	<i>"Comunicazione di dissequestro di veicolo ai sensi dell'art. 193,</i>
	<i>comma 4,</i>	<i>C.d.S. ";</i>
✍	Mod. CS 45/03	<i>"Istanza di cambio di custodia di veicolo" e contestuale</i>
		<i>"Autorizzazione al cambio di custodia di veicolo";</i>
✍	Mod. CS 46/03	<i>"Verbale di cambio di custodia di veicolo".</i>
✍	Mod. CS 51/03	<i>"Verbale di riduzione ad 1/4 della sanzione ai sensi dell'art. 193, c.3,</i>
	<i>C.d.S."</i>	

La nuova modulistica è, altresì, disponibile sulla rete di Intranet di P.M. alla voce:

Modulistica/Circolazione Stradale.

La circolare del Corpo n. 133/03 è revocata.

DC/SG/CC

PPG/GA

Addì, 29/09/2003

F.to IL COMANDANTE DEL CORPO
Dott. Mauro FAMIGLI